



# Lavoro domestico - colf e badanti (CONFEDILIZIA)

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE DI CATEGORIA: /

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa <sup>1</sup>	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% <sup>2-3</sup>	TFR

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

<sup>2</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>3</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/08/2009	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/08/2009	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/08/2009 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

## Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere

sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO – CONFEDILIZIA**

Indice:

08/09/2020 CCNL Verbale di accordo  
20/02/2014 CCNL Verbale di accordo  
16/07/2003 CCNL Testo definitivo  
21/05/2013 CCNL Ipotesi di accordo  
13/02/2007 CCNL Testo definitivo  
08/03/2001 CCNL Testo definitivo

## **08/09/2020**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 8/9/2020, tra FIDALDO - FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO costituita da: NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLD, ADLC, DOMINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, la FEDERCOLF, si è stipulato il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, con le revisioni e integrazioni indicate nel verbale del 28/9/2020.

Il presente contratto decorre dall'1/10/2020 e scadrà il 31/12/2022.

### **Art. 52 Previdenza complementare**

1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto .
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto .

## **20/02/2014**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 20/2/2014, tra la FIDALDO - FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO aderente a Confedilizia (costituita da NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLC, ADLD), la DOMINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DATORI DI LAVORO DOMESTICO e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI - FILCAMS-CGIL, la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO -FISASCAT-CISL, l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI - UILTuCS- UIL, FEDERCOLF - FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO, si è stipulato il rinnovo del CCNL 16/2/2007 sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico , .

Il presente contratto decorre dall'1/7/2013 e scadrà il 31/12/2016.

### **Art. 51 Previdenza complementare**

- 1 Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto .
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine

rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

## **16/7/2013**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 16/7/2013, tra FIDALDO - FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO aderente a Confedilizia, e DOMINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DATORI DI LAVORO DOMESTICO, costituita da: NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, A.D.L.C., A.D.L.D., e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF, FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO, si è stipulato il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.

Il presente contratto decorre dall'1/7/2013 e scadrà il 31/12/2016.

### **Art. 51 Previdenza complementare**

1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

## **21/05/2013**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 21/5/2013, tra FIDALDO - FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO aderente a Confedilizia, e DOMINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DATORI DI LAVORO DOMESTICO, costituita da: NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, A.D.L.C., A.D.L.D., e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF, FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.

Il presente contratto decorre dall'1/7/2013 e scadrà il 31/12/2016.

### **Art. 1 Sfera di applicazione**

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra:
  - FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico,
  - DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico da una parte,
  - e
  - Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, dall'altra,disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall'Accordo del 24/11/1969, n. 68, ratificato con la legge 18/5/1973, n. 304.

### **Art. 51 Previdenza complementare**

1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.

2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

**13/02/2007**

**Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 13/2/2007, tra FIDALDO - Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico aderente a Confedilizia, costituita da: Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici, Associazione Datori Lavoro Domestico, e DOMINA - Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL, la FEDERCOLF, Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell'uomo, è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.

Il presente contratto decorre dall'1/3/2007 e scadrà il 28/2/2011.

**Art. 1 Sfera di applicazione**

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra: Fidaldo, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici, Associazione Datori Lavoro Domestico, Domina, Associazione nazionale datori di lavoro domestico aderente a Federcasalinghe, da una parte, e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, dall'altra, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.

2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.

3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall'Accordo del 24/11/1969, n. 68, ratificato con la legge 18/5/1973, n. 304.

**Art. 48 Previdenza complementare**

1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.

2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

**08/03/2001**

**Art. 46 - Previdenza integrativa.**

Le parti costituiranno una Commissione paritetica che avrà il compito di approfondire la materia, al fine di rendere possibile l'istituzione di una previdenza integrativa per le lavoratrici e i lavoratori del settore.

---